



COMUNE DI MONTEPULCIANO

Provincia di Siena

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 53

Riunione del giorno 29/06/2021

OGGETTO: TARIFFE DELLE TASSA RIFIUTI (TA.RI.) PER L'ANNO 2021 - DETERMINAZIONI

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore 20:00, si è riunito in seduta pubblica e sessione Ordinaria il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nei termini di legge, in modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Sono intervenuti i Consiglieri:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	ANGIOLINI MICHELE	Si	
CONSIGLIERE	MILLACCI ALBERTO	Si	
CONSIGLIERE	MIGLIORUCCI EMILIANO	Si	
CONSIGLIERE	FE' GIANLUCA	Si	
CONSIGLIERE	SALVADORI MONJA	Si	
CONSIGLIERE	CONTUCCI ELEONORA	Si	
CONSIGLIERE	CENNI ANGELA		Si
CONSIGLIERE	PIERI LARA	Si	
CONSIGLIERE	PROTASI CHIARA	Si	
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	RUBEGNI LUCA	Si	
CONSIGLIERE	CIOLFI ANDREA		Si
CONSIGLIERE	MACCARI LUCIA	Si	
CONSIGLIERE	MACCARONE GIANFRANCO	Si	
CONSIGLIERE	ANDREOZZI GIAN LUCA	Si	
CONSIGLIERE	FARALLI ELEONORA		Si
CONSIGLIERE	VOLPE TERESA	Si	
CONSIGLIERE	BIANCHI MAURO	Si	

Totale Presenti: **14**

Totale Assenti: **3**

Sono presenti alla discussione gli Assessori esterni Sigg.ri: **Alice Raspanti, Beniamino Barbi, Lucia Rosa Musso**

Presiede il Sig. RUBEGNI LUCA nella qualità di Presidente del Consiglio

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIULIO NARDI incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità dell'adunanza, si passa alla trattativa degli affari che appresso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il Presidente del Consiglio Comunale precisa: *"I punti n. 5 e 6 sono punti distinti, però facciamo una lettura di tutti e due i punti, facciamo una discussione unica come abbiamo anche conferito nella Conferenza dei Capigruppo e poi faremo la votazione singola per ogni punto"*.

Illustra la pratica l'Assessore Emiliano Migliorucci.

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della **TA.RI.** e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della **TA.RI.** in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, l'Autorità procederà a verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati trasmessi;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TA.RI.)

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RICHIAMATA la propria deliberazione in data odierna con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Montepulciano e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste

dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) il quale espone un costo complessivo di Euro 4.151.720,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 1.238.900,00 parte fissa pari a € 2.912.820,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 3.962.723,00 di cui parte fissa € 2.912.820,00 e parte variabile 1.049.902,00 considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI.

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%;

PRESO ATTO inoltre che la determinazione delle tariffe tiene conto della partizione del gettito della tariffa suddiviso nel modo che segue:

- quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili 61,50% del P.E.F.;
- quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili 38,50% del P.E.F.;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità, (Allegato A).

RICORDATO che con proprio precedente atto, assunto nella medesima seduta, questo Consiglio Comunale ha recepito nel Regolamento della TA.RI. gli articoli normativi sotto richiamati:

- l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato- Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto...."

- l'art. 53 del D.L. n. 73/2021, che prevede:

"1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze...."

Che in base all' interpretazione IFEL è possibile utilizzare il fondo con finalità di riduzione dell'onere TA.RI. sulle utenze domestiche.

Dato atto che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione TA.RI. riconducibile alle utenze non domestiche (art. 6) e quella del contributo di cui all'art. 53, assegnata a

ciascun ente e che pertanto stante la scadenza improrogabile del 30 di giugno per l'approvazione del PEF 2021 e delle conseguenti tariffe TA.RI., al fine della determinazione delle suddette somme si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Montepulciano:

- la somma di euro 219.087,00 per quanto riguarda l'art. 6 (da poter utilizzare in uscita a riduzione della TA.RI. utenze non domestiche);
- la somma di euro 57.276,00 per quanto riguarda l'art. 53 (da poter utilizzare in uscita a riduzione della TA.RI. utenze domestiche).

Stante inoltre la rimanenza di euro 1.647,70 dell'avanzo vincolato da "Fandone" per destinazione TA.RI. si ritiene di poter applicare anche questo importo alle riduzioni delle utenze domestiche.

Che pertanto l'art. 26 del Regolamento – Agevolazioni – è stato così integrato:

- comma 1 **il punto e)** avente il seguente contenuto: *“per l'anno 2021, in considerazione del perdurare della eccezionale condizione di pandemia da Covid_19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita per le UTENZE NON DOMESTICHE una riduzione del tributo pari al 19,9%, calcolato per le categorie e sottocategorie da 1 a 30, con esclusione delle categorie 3,9,10,12 e 25.*
- comma 1 **il punto f)** avente il seguente contenuto: *” per il solo anno 2021 in considerazione del perdurare della eccezionale condizione di pandemia da COVID-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche riduzione del 15% della parte fissa e della parte variabile per le utenze iscritte a ruolo di attività che hanno una superficie non superiore a 200 mq, come stabilito annualmente dall'amministrazione con la delibera con la quale si approvano le tariffe (ed entro i limiti massimi stanziati nel bilancio di previsione) non si applica il precedente punto b)”*
- comma 1 **il punto g)** avente il seguente contenuto: *” per l'anno 2021, in considerazione del perdurare dell'eccezionale condizione di pandemia da Covid_19 e delle conseguenti gravi effetti sulle famiglie, è stabilita per le UTENZE DOMESTICHE una riduzione del tributo pari al 2,4%”*

RILEVATO inoltre che in base all'art. 26 del succitato regolamento comunale TA.RI., con la deliberazione con la quale si approvano le tariffe devono essere anche stabilite:

- Per le utenze domestiche – comma 1 – lettera a):

- . l'importo del reddito ISEE relativo all'anno precedente per avere diritto all'agevolazione
- . l'importo dello stanziamento di bilancio a copertura delle agevolazioni indicate
- . termine entro il quale presentare la domanda di agevolazione con allegata attestazione ISEE.

- Per le utenze non domestiche – comma 1 – lettera f):

- . l'importo dello stanziamento di bilancio a copertura delle agevolazioni per le piccole attività commerciali con metratura dei locali inferiori ai 200 mq ;

PRESO ATTO che è intenzione di questa Amministrazione, visto il perdurare del periodo economico sopra delineato, dare risposta ad un numero di contribuenti più elevato, confermando anche per l'anno 2021 gli stanziamenti dell'anno 2020;

CHE PERTANTO ai sensi dell'art. 26 del regolamento TA.RI.:

- Per le utenze domestiche – comma 1 – lettera a):

- . l'importo del reddito ISEE relativo all'anno precedente per avere diritto all'agevolazione è pari ad euro 10.000,00;
- . l'importo dello stanziamento di bilancio a copertura delle agevolazioni indicate è di euro 30.000,00
- . termine entro il quale presentare la domanda di agevolazione con allegata attestazione ISEE è fissata al 31 di agosto 2021;

- Per le utenze non domestiche – comma 1 – lettera f)

- . l'importo dello stanziamento di bilancio a copertura delle agevolazioni per le piccole attività commerciali con metratura dei locali inferiori ai 200 mq è di euro 30.000,00;

RILEVATO che l'aggiunta e l'incremento delle esenzioni/riduzioni di cui ai punti precedenti ammonta ad un totale complessivo di euro 338.010,70, di cui euro 60.000,00 già stanziati nel bilancio di previsione 2021-2023, ed euro 278.010,70 oggetto di variazione con delibera del Consiglio Comunale in pari seduta.

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Con voti a favore n. 10 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano), contrari n. 4 (Gruppo Centrodestra per Montepulciano e Gruppo Movimento 5Stelle), su n. 14 Consiglieri presenti e n. 14 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** i coefficienti per la ripartizione della tariffa fissa e variabile tra utenze domestiche e non domestiche come segue:
 - a) Utenze domestiche 61,50% del P.E.F.
 - b) Utenze non domestiche 38,50 del P.E.F.
3. **di approvare**, come riportato **nell'allegato prospetto (A)** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TA.RI.) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
4. **di applicare** per l'anno 2021, in attuazione dell'art. 26 comma 1 del regolamento TA.RI., così come modificato con deliberazione di questo Consiglio Comunale assunta nella odierna adunanza, le seguenti agevolazioni:
 - a. Utenze domestiche (esenzioni di cui alla lettera a): esenzioni del pagamento della TA.RI. per l'anno 2021, ai soggetti con reddito ISEE inferiore ad euro 10.000,00, per un costo

complessivo di euro 30.000,00 a carico del bilancio comunale 2021 al capitolo 1205105. Per usufruire di detta esenzione sarà necessario presentare apposita domanda all'Ufficio protocollo Comunale entro e non oltre il 31 agosto 2021, con allegata attestazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente (saranno prese in considerazione anche le domande già pervenute alla data dell'esecutività della presente delibera). Successivamente l'ufficio ragioneria provvederà ad approvare una graduatoria delle domande pervenute, stilata in base all'importo ISEE, definendo in base all'importo massimo di euro 30.000,00 coloro che usufruiranno dell'esenzione. Detto elenco sarà trasmesso all'Ufficio Entrate della Montepulciano Servizi srl in tempo utile per effettuare la bollettazione del saldo TA.RI. 2021 tenendo conto delle esenzioni concesse e al contempo sarà inviata comunicazione, a tutti i richiedenti l'esenzione, circa l'esito della propria domanda;

- b. Utenze non domestiche (riduzioni di cui alla lettera f): agevolazioni per le piccole attività commerciali con metratura dei locali inferiore ai 200 mq, per un costo complessivo massimo di euro 30.000,00 a carico del bilancio comunale 2021 al capitolo 1401103;
 - c. Utenze non domestiche (riduzione di cui alla lettera e): riduzione del tributo pari al 19,9%, per le categorie e sottocategorie da 1 a 30, con esclusione delle categorie 3,9,10,12 e 25, per un costo complessivo a carico del bilancio comunale 2021 stimato in euro 219.087,00 al capitolo 1401106;
 - d. Utenze domestiche (riduzione di cui alla lettera g): riduzione del tributo pari al 2,4%, per un costo complessivo a carico del bilancio comunale 2021 stimato in euro 58.923,70 ai capitoli 1205114 e 1205104;
5. **dare atto** che sull'importo dovuto a titolo di TA.RI. si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA), che in base all'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 la misura del TEFA è fissata al 5%;
 6. **di provvedere** a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
 7. **di dare mandato** al responsabile dell'Area Finanziaria di trasmettere alla società "Montepulciano servizi srl", incaricata della gestione del tributo TA.RI., il presente atto;

Successivamente, con separata votazione,

Con voti a favore n. 10 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano), contrari n. 4 (Gruppo Centrodestra per Montepulciano e Gruppo Movimento 5Stelle), su n. 14 Consiglieri presenti e n. 14 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano

DELIBERA

- attesa la necessità, visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RUBEGNI LUCA	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIULIO NARDI
--	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**Il Segretario Comunale
Dott. GIULIO NARDI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Montepulciano ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.